



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 27

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698
NUMERO ATTO	COM(2021) 25
NUMERO PROCEDURA	2021/0012 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	18/01/2021
DATA DI TRASMISSIONE	26/01/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	26/03/2021
ASSEGNATO IL	02/02/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	8 ^a Commissione permanente
OGGETTO	La proposta intende stabilire misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di certificati, licenze e autorizzazioni nonché al rinvio di verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'attuale pandemia di COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, in aggiunta a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2020/698.
BASE GIURIDICA	Articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 91 prevede che, tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscano: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei

trasporti; d) ogni altra utile disposizione. L'art. 100, par. 2, dispone inoltre che, con procedura legislativa ordinaria, possono essere stabilite le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà**, sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto gli obiettivi del regolamento - ossia la proroga dei termini stabiliti dalla normativa dell'Unione per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche dopo il 31 agosto 2020 - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Inoltre, le questioni all'origine della proposta sono collegate al diritto dell'Unione e possono pertanto essere risolte solo mediante disposizioni del diritto dell'Unione.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, enunciato nel medesimo articolo, poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Viene precisato che il regolamento contiene misure temporanee mirate, strettamente connesse all'attuale pandemia di COVID-19 e limitate a garantire la certezza del diritto, la sicurezza dei trasporti e il corretto funzionamento del mercato interno.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La [relazione governativa](#) (con annessa una **Tabella di corrispondenza**) prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge, è stata inviata alle Camere il 15 febbraio 2021 e dichiara la proposta conforme all'interesse nazionale.*

1) CONTESTO NORMATIVO

Gli atti normativi oggetto della proposta di regolamento non contengono disposizioni esplicite che consentano di prorogare la validità dei certificati, delle autorizzazioni o delle licenze in situazioni come quelle venutesi a creare con la crisi COVID-19. Gli obiettivi perseguiti sono gli stessi del **regolamento (UE) 2020/698** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il **25 maggio 2020**.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Vista l'urgenza della situazione, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto e non hanno avuto luogo consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Sia le autorità degli Stati membri che i portatori di interessi hanno tuttavia invitato la Commissione ad adottare una proposta per la **proroga delle deroghe** previste dal citato regolamento (UE) 2020/698.

La Commissione rileva che, a causa delle misure pubbliche che si sono rese necessarie in ragione della pandemia di COVID-19, in molti casi i trasportatori e gli altri soggetti interessati non sono in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi alle disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo, la proroga o il mantenimento della validità di certificati, licenze o autorizzazioni nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e delle vie navigabili interne e della sicurezza marittima dell'UE. Per questo motivo le disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 hanno già prorogato il periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e rinviato talune verifiche

e attività formative periodiche che, conformemente alla normativa dell'Unione in questione, avrebbero dovuto tenersi entro il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 (o, in alcuni casi, il 1° febbraio 2020) e il 31 agosto 2020, per un periodo di sei mesi (o, in alcuni casi, sette mesi).

Per gli stessi motivi, la Commissione ritiene ora necessario adottare disposizioni temporanee per **prorogare** la validità dei certificati, delle licenze o delle autorizzazioni che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero nel **periodo di riferimento compreso fra il 1° settembre 2020 e il 30 aprile 2021**. Tali documenti dovrebbero rimanere validi per un **"periodo di tempo ragionevole"** (che la Commissione indica pari a sette mesi) **durante e dopo la pandemia di COVID-19** (cd. "periodo di proroga").

*In data 1° febbraio 2021 il Segretariato generale del Consiglio UE, con successivo e separato atto ([no. 5709/21](#)), ha ritenuto opportuno prorogare ulteriormente i termini indicati, portando il periodo di riferimento presente nella proposta di regolamento al **30 giugno 2021** (invece che al 30 aprile), e il **periodo di proroga a dieci mesi** (invece che a sette mesi).*

La Commissione precisa che dovranno inoltre essere permessi e resi obbligatori strumenti alternativi tesi a consentire controlli adeguati (ad esempio, per i tachigrafi, nel caso in cui la carta del conducente scada senza che sia possibile rilasciarne una nuova, la procedura prevista dall'art. 35, par. 2, del [regolamento \(UE\) n. 165/2014](#), applicabile in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, dovrebbe applicarsi *mutatis mutandis* ai conducenti la cui carta sia scaduta).

Qualora uno Stato membro ritenga che l'applicazione delle norme alle quali la proposta di regolamento deroga, relative, fra l'altro, al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze o autorizzazioni, sia con ogni probabilità impraticabile **anche dopo le date specificate**, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, la Commissione, se richiesto da tale Stato membro **entro il 1° aprile 2021**, potrà adottare una decisione che autorizzi lo Stato membro in questione a prorogare ulteriormente i periodi indicati, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La Commissione pubblicherà la decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di assicurare la certezza del diritto pur garantendo che la protezione e la sicurezza dei trasporti non siano compromesse, tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l'espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrà essere superiore a sei mesi.

A cura di Viviana Di Felice

12 marzo 2021